



BANDO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI NEL SETTORE TURISTICO

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ

In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e con l'obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di commercio di Napoli istituisce un voucher a fondo perduto per le imprese della provincia di Napoli finalizzato a sostenere le imprese turistiche in un momento difficile emergenziale, favorendo il supporto alla liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.

Art.2 - FONDO STANZIATO

La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente Bando ammonta all'importo complessivo di **euro 9.000.000,00** (novemilioni/00), di cui:

€ 7.700.000,00 alle imprese turistiche operanti nei settori di attività di cui alla categoria ATECO: 55 – Alberghi e strutture simili, 79 - Tour operator e simili

€ 1.300.000,00 alle aziende del territorio provinciale operanti nel settore dei pullman turistici, con automezzi di proprietà, di cui alla categoria ATECO: 49.39.09.

Una quota pari al 5% del fondo sarà riservata alle imprese in possesso del rating di legalità.

In considerazione di eventuali ulteriori risorse disponibili la somma stanziata potrà essere integrata.

La Camera di Commercio si riserva di ritirare il bando per esigenze organizzative senza che ciò possa costituire motivo di richieste risarcitorie o di indennizzo da parte dei richiedenti il voucher.

Art.3 - IMPRESE BENEFICIARIE

Sono ammesse ai benefici del presente bando le strutture ricettive alberghiere provinciali di cui alla categoria ATECO: 55 – Alberghi e strutture simili, le imprese provinciali di cui alla categoria ATECO 79 Tour operator e simili, nonché le aziende del territorio provinciale operanti nel settore dei pullman turistici, con automezzi di proprietà, di cui alla categoria ATECO: 49.39.09, che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. siano imprese turistiche che abbiano sede legale o unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Napoli;
- b. siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- c. siano attive al momento della presentazione della richiesta di voucher ed al momento della relativa erogazione;
- d. non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
- e. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
- f. siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
- g. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- h. non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera e);
- i. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;

L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere all'voucher.

Tutti i superiori requisiti - ad eccezione di quelli di cui ai punti a) e d) - devono essere posseduti per tutta la durata del finanziamento oggetto del voucher a pena di decadenza.

Per il solo requisito del diritto annuale di cui al punto b), se la posizione relativa al tributo "diritto annuale" risulta non in regola al momento della presentazione dell'istanza, l'ufficio procedente potrà richiederne la regolarizzazione all'impresa concedendo un termine perentorio, pena l'inammissibilità della domanda, di 10 giorni per l'adempimento che, in ogni caso, dovrà avvenire prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi ad ausilio.

Art.4 - CARATTERISTICHE DEL VOUCHER

Il sostegno economico, erogato a fondo perduto e in un'unica soluzione è finalizzato alla concessione di un voucher:

- alle strutture ricettive / Tour Operator / similari (Codici ATECO 55 e 79) che hanno consentito ai turisti italiani di soggiornare nel territorio provinciale verrà corrisposto un voucher al pernottamento pari al 50 % delle spese ritenute ammissibili (afferenti alle spese collegate al pernottamento/prenotazione del turista), con i seguenti **limiti massimi per turista**:
 1. 10€ per due giorni di pernottamento consecutivi
 2. 20€ per tre giorni di pernottamento consecutivi
 3. 30€ per quattro giorni di pernottamento consecutivi

- alle strutture ricettive / Tour Operator / similari (Codici ATECO 55 e 79) che hanno consentito ai turisti stranieri di soggiornare nel territorio provinciale verrà corrisposto un voucher al pernottamento pari al 50 % delle spese ritenute ammissibili (afferenti alle spese collegate al pernottamento/prenotazione del turista, con i seguenti **limiti massimi per turista** :
 1. 20€ per due giorni di pernottamento consecutivi
 2. 30€ per tre giorni di pernottamento consecutivi
 3. 40€ per quattro giorni di pernottamento consecutivi

ed infine un voucher alle imprese provinciali operanti nel settore turistico (codici ATECO 49.39.09) , a copertura parziale della tassa di possesso dei pullman, anno 2020, fino al 50% per:

1. pullman fino a 30 posti con un massimo di € 150 a pullman
2. pullman oltre 30 posti con un massimo di € 300 a pullman

tutte le iniziative da finanziarie, di cui ai codici ATECO 55 e 79 decorrono dal 01/10/2020 fino al 31/12/2020, per le finalità indicate nel successivo art. 5.

Per quanto concerne il settore degli alberghi e strutture simili sono considerate beneficiarie le sole strutture che gestiscano almeno n. 10 stanze per gli ospiti e che abbiano sede nel territorio provinciale;

I voucher assegnati, sono concessi in conformità al regime comunitario de minimis. Al voucher è applicata la ritenuta d'acconto del 4%.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda a valere sul presente intervento e verrà assegnata una "premieria" alle imprese in possesso del rating di legalità, di cui al decreto MEF- MISE 57/2014 con la "riserva di quota delle risorse

finanziarie allocate (art.3 comma 3 lettera c) del citato decreto), nella misura aggiuntiva del 5 % del budget presentato.

Per quanto concerne le caratteristiche del voucher sui pernotti turistici si precisa quanto segue:

- per accedere all'ausilio finanziario gli albergatori o struttura simile devono dichiarare e successivamente dimostrare con idonea documentazione che la prenotazione della stanza è avvenuta senza l'intervento di alcuna agenzia o tour operator, quindi per effetto della sola prenotazione autonoma da parte del cliente
- per accedere all'ausilio finanziario i tour operator – agenzie o strutture simili devono dichiarare e successivamente dimostrare con idonea documentazione che la prenotazione della stanza è avvenuta esclusivamente attraverso il proprio intervento, quindi per effetto della prenotazione richiesta dal cliente
- per ogni cliente pernottante vige il principio dell'alternatività, quindi il cliente non può essere dichiarato e rendicontato sia dall'albergo o struttura simile sia dal tour operator o struttura simile.

Art.5 - FINANZIAMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili voucher fino ad un importo massimo di € **100.000,00** per le imprese di cui ai codici ATECO 55 e 79 (inteso come totale concedibile nell'intero periodo temporale di riferimento per tutti i turisti ospitati), e fino ad un massimo concedibile di € **15.000,00** per impresa di cui al codice ATECO 49.39.09 (totale concedibile nell'intero periodo temporale di riferimento), ai quali si aggiunge una premialità del 5% per le imprese in possesso di rating di legalità;

Le imprese partecipanti in forma individuale non possono essere altrettanto partecipanti in forma cooperative/consorzio e pertanto saranno escluse dal beneficio di cui al presente bando.

Art.6 - REGIME DI AIUTO

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa unica¹ non può superare i massimali pertinenti nell'arco

¹ Si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

a) con altri aiuti in regime “de minimis” fino al massimale “de minimis” pertinente;

b) con aiuti in esenzione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile.

Sono inoltre cumulabili con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni.

Il voucher di cui al presente bando non è cumulabile con altro della stessa tipologia a valere sullo stesso finanziamento.

Art.7 - MODALITA' E TERMINI DI INVIO DELLE DOMANDE DI VOUCHER

A pena di esclusione, la domanda di voucher dovrà essere presentata – secondo le modalità temporali indicate nel sito della CCIAA di Napoli, per via telematica, attraverso la piattaforma Telemaco-Servizio Agef, autenticandosi con le procedure ivi previste, seguendo la procedura di cui all’*allegato tecnico*.

La trasmissione telematica deve essere effettuata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, che presenta l’istanza di voucher, ovvero da un soggetto intermediario.

Se la trasmissione viene effettuata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il voucher, dovranno essere utilizzate le credenziali Telemaco dell’impresa ed il legale rappresentante dovrà firmare i singoli files con il proprio dispositivo di firma digitale. Nel caso in cui il richiedente non abbia attivato un account a Telemaco (o non voglia attivarlo) questi potrà delegare una terza persona all’inoltro della pratica nominandolo procuratore speciale (allegare delega alla presentazione dell’istanza), in questo caso il procuratore invierà la pratica dal proprio account Telemaco.

L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche tramite apposito modulo di procura allegato al presente

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

bando scaricabile dal sito web camerale all'indirizzo www.na.gov.camcom.it, sezione Crescita Impresa / Promozione economica, Bando per la concessione di voucher a fondo perduto alle imprese della provincia di Napoli nel settore turistico. In tal caso il modello di procura deve essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, dal solo intermediario e deve contenere la firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, nonché la copia del documento di riconoscimento, acquisito tramite scansione.

L'ente camerale disporrà con provvedimento dirigenziale la chiusura del bando una volta esaurito il fondo disponibile, dandone immediata pubblicità sul sito istituzionale della camera: www.na.camcom.gov.it.

Alla domanda telematica dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf, tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il voucher:

1. MODELLO BASE generato dal sistema che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (anche nel caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato);
2. MODULO DI DOMANDA disponibile sul sito internet www.na.gov.camcom.it compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente (anche nel caso di invio della domanda tramite intermediario abilitato);

Le domande di richiesta di voucher nelle quali il MODELLO BASE e/o il MODULO DI DOMANDA risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non ne verrà attivato l'esame.

3. La dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
4. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate secondo la descritta modalità telematica e complete di tutti gli allegati previsti.
5. Con l'invio della pratica dovrà essere assolto il versamento dell'imposta di bollo.
6. L'impresa dovrà in ogni caso indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che dovrà corrispondere a quella comunicata al Registro delle Imprese e che sarà utilizzata sia dalla Camera di commercio che dalla stessa impresa interessata per tutte le successive comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo del presente bando.

La PEC che la Camera di commercio utilizzerà a tale scopo e per tutte le comunicazioni inerenti il bando è la seguente: cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it.

Art. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per le domande di voucher pervenute è prevista una procedura automatica a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, tenendo

conto della riserva prevista all'art. 2 per le imprese in possesso del rating di legalità.

La Camera di Commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata.

All'esito dell'attività istruttoria il Dirigente dell'Area Promozione provvede all'accoglimento o al diniego della concessione del voucher, comunicandone l'esito a mezzo pubblicazione sul sito web dell'Ente. Tale modalità costituisce forma esclusiva di comunicazione agli istanti ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i.

Il Dirigente dell'Area Promozione approva i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio:

- a) l'elenco delle domande ammesse e finanziate;
- b) l'elenco delle domande non ammesse;
- c) l'elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo.

Nell'ipotesi di integrazione del Fondo di cui all'art. 2, le domande contenute nell'elenco di cui al punto c) potranno essere successivamente esaminate dalla Camera ai fini dell'erogazione del voucher, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione indicato.

Si precisa che la pubblicazione degli elenchi avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 9 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del voucher avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga all'istanza di contributo.

Il **modulo B di rendicontazione delle spese sostenute** è scaricabile sul sito camerale all'indirizzo www.na.gov.camcom.it – sezione Crescita Impresa / Promozione economica, Bando TURISMO anno 2020.

La rendicontazione, pena la revoca del voucher, dovrà essere presentata come segue:

1. le strutture ricettive alberghiere di cui alla categoria ATECO: 55 – Alberghi e strutture simili, dovranno presentare, allegando il modello B, la lista dei pernottanti inviata telematicamente alla Questura con le generalità dei propri ospiti, con una numerosità di pernottanti e costi ammissibili a consuntivo coerente con quanto presentato in sede di domanda, trasmissione (questura) resa obbligatoria con il decreto legislativo del 7 Gennaio 2013 e/o con ulteriori norme in materia; a tale proposito si richiama l'attenzione sull'art. 6 del Regolamento europeo (GDPR) 2016/679 in base al quale i dati personali delle persone fisiche possono essere legittimamente trattati dal titolare solo in presenza di una base giuridica, pertanto nel caso di specie

sarà onere delle strutture alberghiere acquisire il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali (art. 6 comma 1 lett. a).

2. le imprese di cui alla categoria ATECO 79 Tour operator e simili dovranno presentare, allegando il modello B, la lista delle prenotazioni effettuate nelle strutture ricettive e la contestuale documentazione di costo a firma del legale rappresentante, nonché la dichiarazione del legale rappresentante della struttura ricettiva (albergo) comprovante l'effettivo pernotta a valle della predetta prenotazione, comprensiva della lista dei pernottanti inviata telematicamente alla Questura con le generalità dei propri ospiti; a tale proposito si richiama l'attenzione sull'art. 6 del Regolamento europeo (GDPR) 2016/679 in base al quale i dati personali delle persone fisiche possono essere legittimamente trattati dal titolare solo in presenza di una base giuridica, pertanto nel caso di specie sarà onere dei Tour Operator acquisire il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali (art. 6 comma 1 lett. a)
3. le aziende del territorio provinciale operanti nel settore dei pulman turistici, con automezzi di proprietà, di cui alla categoria ATECO: 49.39.09 dovranno far pervenire, allegando il modello B, i certificati di proprietà del pullman (libretto di circolazione) dal quale si possa evincere il tipo di pullman, il numero di posti a sedere, la proprietà del pullman e l'ammontare della tassa di possesso pagata nell'anno 2020.
4. copie delle fatture e di eventuali altri documenti di cui ai punti precedenti, debitamente quietanzati
5. copie dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, etc... - per quietanza si intende copia dei documenti bancari attestanti il pagamento e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice). Non sono ammessi pagamenti in contanti.
6. dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.i. attraverso l'utilizzo **dell'allegato antiriciclaggio**;
7. ogni altra documentazione, per quanto compatibile, con le prescrizioni stabilite dall'art. 10 del regolamento ausili finanziari approvato con delibera del Consiglio Camerale n.4 del 30/05/2019 che si presume pienamente conosciuto senza ammissione di prova contraria
8. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Ai sensi dell'art. 28 del regolamento europeo (GDPR) 2016/679 la Camera di Commercio tratterà i dati personali degli ospiti comunicati dai titolari (strutture

alberghiere, tour operator) in qualità di responsabile esterno formalmente nominato dai titolari medesimi.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Napoli o con la propria Azienda Speciale.

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web camerale della determina di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dell'ausilio.

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.

La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Gli ausili alle imprese saranno erogati un'unica soluzione, previa verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando.

In ogni caso in sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dell'ausilio spettante all'impresa beneficiaria sulla base della documentazione compiutamente ed effettivamente rendicontata.

Art.10 – EROGAZIONE DEL VOUCHER

La Camera di commercio eroga al beneficiario il voucher determinato, in un'unica soluzione, al netto delle ritenute di legge, con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 11 – CONTROLLI, DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL VOUCHER

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.

L'eventuale voucher assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 9;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;

- impossibilità di effettuare controlli per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del voucher le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il procedimento amministrativo di competenza della CCIAA di Napoli relativo alla presente iniziativa è assegnato al Dirigente all'Area Promozione della Camera di Commercio di Napoli.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti a S.I. Impresa all'indirizzo mail: **voucher@si-impresa.na.camcom.it**

Art. 13 – VALUTAZIONE DELL'AZIONE CAMERALE

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Art. 14 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali, si informa di quanto segue:

Il **Titolare del trattamento dei dati**, ai sensi dell'art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Napoli in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Napoli, Via Sant'Aspreno n. 2. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it.

La Camera di Commercio di Napoli ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) nella persona giuridica di **UNIONCAMERE** i cui riferimenti sono: indirizzo mail: rpd.cameranapoli@na.camcom.it; indirizzo PEC: rpd@na.legalmail.camcom.it.

Finalità e Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario al fine di partecipare al **Bando Turismo - anno 2020** (art.6, paragrafo 1, lett. e) R.G.P.D.). Il **trattamento dei dati** sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679. I dati personali forniti, saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA di Napoli e dell'Azienda Speciale S.I. Impresa, per quanto necessario ed indispensabile all'adempimento di obblighi di legge e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ANAC,..
- ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell'Unione.

L'Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali, né in Stati membri dell'Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

I dati personali sono conservati per tutta la durata delle attività inerenti il “Bando incentivi per l’innovazione tecnologica - anno 2020”.

Successivamente dal momento della conclusione della suddetta procedura, i dati sono conservati per i successivi 5 anni salvo contenzioso.

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere alla Camera di Commercio di Napoli l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali; la limitazione del trattamento dei dati personali (secondo le norme del GDPR);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it .

Il conferimento dei dati personali non è facoltativo: il mancato conferimento dei dati richiesti non consente la partecipazione alla procedura selettiva.

L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4,

L'azienda S.I. Impresa è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679.